

Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e gli erogatori privati accreditati per attività di rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica (L.E.A.)

Premesso che:

l'erogatore privato accreditato Ospedale "P. Pederzoli" con sede legale in Peschiera del Garda (VR) Via Monte Baldo n. 24 è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria Medicina dello Sport di I° livello come da Decreto Dirigenziale Regionale n. 231 del 23.07.2021 del Sostituto Responsabile della UOC Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante e come da Schede di dotazione Ospedaliera approvate con D.G.R. n. 614/2019;

- in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui al Piano Socio-sanitario 2019-2023 approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- con DGR n. 362 del 24/3/2020 si è prevista una nuova rete della medicina dello sport, coerente con il Piano Socio-sanitario e articolata su capacità erogative differenti classificate in tre livelli;

- ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di medicina dello sport;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Lr. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private accreditate di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito "azienda") con sede legale in Via Valverde, n. 42 Verona codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, in persona del rappresentante legale Direttore Generale, Dott. Pietro Girardi, incaricato con DPGRV n. 28 del 26/02/2021

e

l'erogatore privato accreditato Ospedale "P.Pederzoli" Casa di Cura privata S.p.A. Presidio ospedaliero a valenza provinciale (di seguito "erogatore") con sede legale in Peschiera del Garda (VR) Via Monte Baldo n. 24 in persona del legale rappresentante Prof. Vittorio Pederzoli il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa e derivanti dalla erogazione di attività di certificazione agonistica, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito delle funzioni accreditate come definite nell'allegato 1 al presente accordo;

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile secondo le indicazioni fornite dall'azienda;
- eroga le prestazioni indicate nell'allegato 1 secondo le quantità e le tariffe riportate nell'allegato stesso;
- si impegna all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione e come indicate nel presente accordo;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura e della regolare documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata 01.01.2021 – 31.12.2022. Non è ammessa proroga automatica se non per il periodo necessario per addivenire alla sottoscrizione di un nuovo accordo contrattuale. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni e tenendo indenne l'azienda da eventuali costi sorgenti a causa della cessazione.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L' erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo accordo agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'azienda. L'azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'azienda.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previo accordo tra le parti.

Art. 8 Imposta di bollo e registro

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. L'imposta di registro è a carico di chi richiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico dell'erogatore.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.

FIRMATO

Per l'Azienda Ulss 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

Per l'Erogatore
Il Legale Rappresentante
Prof. Vittorio Pederzoli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Branca specialistica	Prestazioni			Volume complessivo annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Medicina dello Sport	1	Certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella "A" del D.M. 18.2.82 (comprensivi di visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma)	Euro 29,00		
Medicina dello Sport	2	Certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella B del D.M. 18.2.82 (contests di Masters, comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters)	Euro 62,00		
Medicina dello Sport	3	Certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella "B" del D.M. 18.2.82 con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Comprensivi di visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro.	Euro 102,00		
Volumi/Budget anno 2021				N. 1.472	€. 91.288,00
Volumi/Budget anno 2022				N. 1.325	€. 82.159,00